

LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2024, N. 2

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026¹

Titolo I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni

Capo I

Disposizioni in materia di enti locali, previdenza, aziende pubbliche di servizi alla persona e Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)²
- b)³
- c)⁴
- d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁵
 - 2)⁶
- e)⁷
- f) all'articolo 68-ter sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁸
 - 2)⁹
- g)¹⁰
- h) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)¹¹
 - 2)¹²
- i) all'articolo 95 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)¹³
 - 2)¹⁴
- j) all'articolo 97 sono apportate le seguenti modifiche:

¹ Straord. n. 1 del 25 luglio 2024, al B.U. n. 30/2024 - Sez. gen.

² Modifica il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³ Sostituisce il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴ Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁵ Modifica la rubrica dell'articolo 50 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁶ Modifica il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁷ Inserisce l'articolo 68.1.1.1 dopo l'articolo 68.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁸ Modifica il comma 1 dell'articolo 68-ter della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Modifica il comma 3 dell'articolo 68-ter della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Modifica la lettera e-bis del comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹² Sostituisce il comma 6 dell'articolo 93 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹³ Modifica il comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁴ Aggiunge il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

- 1)¹⁵
- 2)¹⁶
- k)¹⁷
- l)¹⁸
- m) all'articolo 135-*bis*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)¹⁹
 - 2)²⁰
- n) all'articolo 142 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)²¹
 - 2)²²
- o)²³
- p)²⁴
- q)²⁵
- r)²⁶
- s)²⁷
- t) all'articolo 163-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)²⁸
 - 2)²⁹
- u)³⁰
- v)³¹
- w)³²
- x)³³
- y)³⁴
- z)³⁵
- aa)³⁶
- bb)³⁷
- cc) all'articolo 235 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)³⁸

¹⁵ Modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁶ Sostituisce il comma 3 dell'articolo 97 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁷ Modifica il comma 3 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁸ Modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁹ Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 135-*bis* della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁰ Modifica la lettera i) del comma 1 dell'articolo 135-*bis* della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²¹ Modifica il comma 1 dell'articolo 142 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²² Abroga il comma 2 dell'articolo 142 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²³ Modifica il comma 4 dell'articolo 147 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁴ Modifica il comma 1 dell'articolo 152 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁵ Modifica il comma 3 dell'articolo 156 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁶ Modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 162 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁷ Modifica il comma 1 dell'articolo 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁸ Sostituisce il comma 1 dell'articolo 163-*bis* della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

²⁹ Aggiunge il comma 4-*bis* dopo il comma 4 dell'articolo 163-*bis* della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁰ Modifica il comma 4 dell'articolo 164 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³¹ Modifica il comma 1 dell'articolo 180 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³² Modifica la il comma 1 dell'articolo 206 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³³ Modifica il comma 4 dell'articolo 213 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁴ Aggiunge le lettere a-*bis*) e a-*ter*) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 217-*bis* della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁵ Modifica il comma 1 dell'articolo 223 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁶ Abroga l'articolo 225 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁷ Modifica il comma 1 dell'articolo 226 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

2)³⁹
 dd)⁴⁰
 ee)⁴¹
 ff)⁴²
 gg)⁴³

2. Gli incarichi conferiti sulla base della disciplina prevista dagli articoli 163 e 163-*bis* della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge a coloro che, pur non essendo abilitati, hanno frequentato il corso di abilitazione proseguono sino alla loro naturale scadenza.

3. Limitatamente all'anno 2025 per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti il numero minimo dei votanti previsto dall'articolo 287, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2018 è ridotto dal 50 al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Resta fermo quanto ulteriormente previsto dallo stesso articolo 287.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera e) del comma 1 sono finanziati con le modalità previste dall'articolo 68.1, comma 12, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse rese disponibili con l'articolo 16 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano altri nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori", e successive modificazioni)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)⁴⁴
 b)⁴⁵

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe), e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)⁴⁶
 b)⁴⁷
 c)⁴⁸

³⁸ Sostituisce il comma 5 dell'articolo 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

³⁹ Aggiunge il comma 8-*bis* dopo il comma 8 dell'articolo 235 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴⁰ Inserisce il comma 6-*bis* dopo il comma 6 dell'articolo 264 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴¹ Modifica il comma 5 dell'articolo 266 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴² Modifica il comma 4 dell'articolo 267 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴³ Modifica il comma 6 dell'articolo 269 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

⁴⁴ Modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10.

⁴⁵ Sostituisce la lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10.

⁴⁶ Sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

⁴⁷ Abroga l'articolo 8-*bis* della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

⁴⁸ Modifica il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

2. Le modifiche di cui al comma 1 lettere a) e b) si applicano a tutte le pensioni dal 1° gennaio 2025. Coloro che beneficiano dell'integrazione di cui all'articolo 8-*bis* della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni alla data del 31 dicembre 2024 continuano a beneficiare della stessa, fermo restando che a decorrere dal 1° gennaio 2025 tale integrazione non è più soggetta all'aumento annuale del tasso di perequazione previsto dal comma 1 del medesimo articolo 8-*bis*. Coloro che beneficiano di quanto previsto dall'articolo 8-*bis*, comma 5, della citata legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni, conservano, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'importo mensile spettante alla data del 31 dicembre 2024.⁴⁹

Art. 4 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), e successive modificazioni)

1.⁵⁰

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a euro 7 milioni, si provvede per gli esercizi 2024-2026 mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" Titolo 1 "Spese correnti". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni)

1. Alla legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a)⁵¹

b)⁵²

c)⁵³

Art. 6 (Contributo per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina)

1. Per i maggiori oneri derivanti alle residenze per anziani gestite direttamente da enti pubblici, diverse dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano, dalla attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta regionale concede a dette residenze un contributo annuale rapportato ai servizi svolti, al numero degli assistiti ed all'entità del bilancio.

2. Il contributo viene concesso con le stesse modalità e sulla base degli stessi criteri stabiliti per l'analogo contributo spettante alle aziende pubbliche di servizi alla persona previsto dall'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modificazioni. A tal fine sono presi in considerazione i dati forniti dall'ente relativi alla specifica attività svolta dalla residenza per anziani. Per l'anno 2024 la domanda di contributo deve essere presentata entro il 30 settembre 2024.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 100.000,00 annui per il triennio 2024-2026 si provvede mediante corrispondente stanziamento su un nuovo capitolo di spesa nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo 1 "Spese correnti". Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

⁴⁹ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 20 dicembre 2024, n. 5.

⁵⁰ Modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

⁵¹ Sostituisce le espressioni "censimento generale della popolazione" e "censimento ufficiale della popolazione" con "censimento dei gruppi linguistici" ovunque queste ricorrano nel testo della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

⁵² Aggiunge il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

⁵³ Modifica il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Art. 7 (Modifica della denominazione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Bolzano e di Trento)

1. La denominazione della “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano” è sostituita dalla seguente: “Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano”.

2. La denominazione della “Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento” è sostituita dalla seguente: “Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento”.

3. Nella normativa regionale ovunque ricorrano le espressioni “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura” o “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” con riferimento alle camere di Bolzano e di Trento, queste espressioni sono sostituite rispettivamente con “Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura” e “Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura”.

Capo II

Disposizioni in materia di personale, oneri per la contrattazione per il periodo 2022-2024 e disciplina della dirigenza

Art. 8 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni)

1. All’articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)⁵⁴
- b)⁵⁵

Art. 9 (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 (Immobili degli uffici del Giudice di Pace), e successive modificazioni)

- 1.⁵⁶

Art. 10 (Modifiche all’articolo 3-bis della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 concernente “Disposizioni per l’asestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”)

- 1.⁵⁷

Art. 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2022-2024)

1. L’onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2022-2024 è determinato nel seguente importo:

- a) 1.500.000,00 euro sull’esercizio 2022;
- b) 2.620.000,00 euro sull’esercizio 2023;
- c) 3.200.000,00 euro sull’esercizio 2024.

2. Il riparto dell’onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro fra le aree negoziali del personale regionale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 7.320.000,00 per l’esercizio 2024 ed in euro 3.200.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026, si provvede mediante

⁵⁴ Modifica il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4.

⁵⁵ Modifica il comma 1-bis dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4.

⁵⁶ Aggiunge il comma 1-bis all’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.

⁵⁷ Sostituisce l’articolo 3-bis della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4.

corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale), e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Alla legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a)⁵⁸
- b)⁵⁹
- c) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁶⁰
 - 2)⁶¹
- d) all’articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁶²
 - 2)⁶³
 - 3)⁶⁴
 - 4)⁶⁵
 - 5)⁶⁶
 - 6)⁶⁷
- e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1)⁶⁸
 - 2)⁶⁹
 - 3)⁷⁰
 - 4)⁷¹
 - 5)⁷²
- f) all’articolo 23 è apportata la seguente modifica:
 - 1)⁷³
- g)⁷⁴
- h) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁷⁵
 - 2)⁷⁶
 - 3)⁷⁷

⁵⁸ Sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁵⁹ Abroga i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁰ Modifica il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶¹ Abroga il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶² Sostituisce la rubrica dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶³ Sostituisce il comma 1 dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁴ Modifica il comma 2 dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁵ Modifica il comma 3 dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁶ Modifica il comma 4 dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁷ Modifica il comma 9 dell’art. 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁸ Sostituisce la rubrica dell’art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁶⁹ Modifica il comma 1 dell’art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁰ Modifica il comma 4 dell’art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷¹ Modifica il comma 5 dell’art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷² Modifica il comma 6 dell’art. 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷³ Modifica il comma 2 dell’art. 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁴ Inserisce l’articolo 23-*bis* dopo l’articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁵ Modifica il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁶ Abroga il comma 1-*bis* dell’articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

- 4)⁷⁸
- 5)⁷⁹
- 6)⁸⁰
- 7)⁸¹
- 8)⁸²
- i)⁸³
- j) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1)⁸⁴
 - 2)⁸⁵
 - 3)⁸⁶
- k)⁸⁷
- l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1)⁸⁸
 - 2)⁸⁹
 - 3)⁹⁰
 - 4)⁹¹
 - 5)⁹²
 - 6)⁹³
 - 7)⁹⁴
- m) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)⁹⁵
 - 2)⁹⁶
 - 3)⁹⁷

2. In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

3. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di

⁷⁷ Modifica il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁸ Modifica il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁷⁹ Modifica il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁰ Modifica il comma 11-*bis* dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸¹ Modifica il comma 11-*ter* dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸² Modifica il comma 11-*quater* dell'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸³ Inserisce gli articoli 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater* dopo l'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁴ Modifica il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁵ Modifica il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁶ Abroga i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁷ Abroga l'articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁸ Sostituisce la rubrica dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁸⁹ Modifica il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹⁰ Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹¹ Abroga il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹² Sostituisce il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹³ Inserisce i commi 3-*bis* e 3-*ter* dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹⁴ Abroga i commi 4 e 5 dell'articolo 27 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹⁵ Modifica il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹⁶ Inserisce il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

⁹⁷ Modifica il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La nuova disciplina relativa ai direttori di ufficio recata al presente articolo si applica dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della presente legge. Fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo.

4-bis. Per la stipula del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali a cui aderiscono un numero di direttori non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate alle Amministrazioni del comparto per la ritenuta del contributo sindacale e la confederazione sindacale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. La delegazione sindacale è composta da un rappresentante per ogni cinque per cento delle deleghe complessivamente rilasciate con il limite massimo di quattro rappresentanti per ogni organizzazione sindacale. Ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto dell'area direttoriale, che sarà riferito al triennio giuridico ed economico 2025-2027, viene considerata la rappresentatività sindacale al 1° gennaio 2025.⁹⁸

5. In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data indicata nel comma 4 sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio.

5-bis. I dipendenti regionali indicati al comma 5, entro trenta giorni dalla data di applicazione della nuova disciplina relativa ai direttori d'ufficio, possono rinunciare all'inquadramento nella qualifica di direttore. In tal caso rimangono inquadrati nella rispettiva posizione economico-professionale e mantengono l'incarico di direzione solo fino alla scadenza dell'incarico in corso, con applicazione del trattamento economico stabilito dal contratto collettivo riferito al comparto dell'area del personale non dirigenziale.⁹⁹

6. In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata nel comma 4, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il personale che ha partecipato a un precedente corso di formazione per aspiranti direttori e il personale che è stato incaricato della sostituzione del direttore d'ufficio possono partecipare ai concorsi pubblici banditi nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge anche in assenza dei requisiti previsti dalla nuova disciplina.

7-bis. In considerazione delle diverse esigenze di carattere organizzativo alle Camere di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento e di Bolzano non si applica il limite temporale di un anno stabilito nel comma 1-bis dell'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 1983 in caso di vacanza di incarichi dirigenziali.¹⁰⁰

8. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

⁹⁸ Comma inserito dall'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

⁹⁹ Comma inserito dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

¹⁰⁰ Comma inserito dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Alla legge regionale n. 3 del 2000 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1)¹⁰¹
 - 2)¹⁰²
- b)¹⁰³

TITOLO II

Disposizioni per l'asestamento del bilancio di previsione

Art. 14 (Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio.

Art. 15 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 16 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026, di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2023 di importo pari a 54 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2024, relativa all'accoglienza da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

¹⁰¹ Modifica il comma 1-ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁰² Modifica la lettera a) del comma 1-ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

¹⁰³ Sostituisce il comma 4 dell'articolo 7-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

- a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 127.528.945,40 e in termini di cassa in euro 165.637.417,39;
- b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 5.002.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 5.002.000,00.

Art. 17 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026, di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2023, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 127.528.945,40 e in termini di cassa in euro 165.637.417,39;
- b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 5.002.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 5.002.000,00.

Art. 18 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per quanto modificati.

Art. 19 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2024-2026 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 20 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle A, B e C¹⁰⁴

¹⁰⁴ Tabelle omesse.